

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2582)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1967

(V. Stampato n. 2880)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DELLE FAVE)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(LAMI STARNUTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 dicembre 1967*

**Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione
delle indennità agli impiegati**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il « Fondo per l'indennità agli impiegati » di cui al regio decreto 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, numero 1251, e al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708, cessa la sua attività e viene costituito in sua vece un « Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati ».

Il Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati ha lo scopo:

a) di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza o di inadempienza del medesimo, ai sensi del successivo articolo 4, nel pagamento delle indennità di anzianità dovute agli impiegati dipendenti o agli aventi diritto per la cessazione del rapporto di impiego;

b) di corrispondere un'indennità integrativa, secondo le norme stabilite negli articoli successivi, nei casi di morte dell'impiegato o di suo licenziamento per invalidità permanente, quando rispettivamente la morte o l'invalidità siano venute prima del compimento del decimo anno di servizio.

Sono compresi fra le categorie cui si applica la presente legge i dirigenti tecnici e amministrativi aventi rapporto d'impiego.

Il Fondo è gestito, sotto il controllo dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a mezzo del proprio Consiglio di amministrazione con la collaborazione di un Comitato composto ai sensi del successivo articolo 29.

Art. 2.

Ai datori di lavoro, compresi gli Enti pubblici, in quanto il rapporto di impiego dei loro dipendenti non sia disciplinato da leggi o regolamenti speciali che prevedano una

diversa forma di garanzia per le indennità di anzianità ed integrativa, è fatto obbligo di versare, entro il 31 marzo di ogni anno, un contributo pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità di anzianità maturate a favore dei rispettivi impiegati al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta percentuale potrà essere variata di anno in anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 29, in base al rendiconto economico di gestione di competenza dell'anno precedente.

Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di cui al precedente comma dovrà essere versato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'impiegato al quale viene liquidata l'indennità di anzianità, essendo mantenuto in servizio, conserva, per i successivi aumenti di retribuzione, i diritti derivanti dalla sua anzianità iniziale, e il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo al Fondo in conformità del presente articolo.

Art. 3.

I datori di lavoro di cui al precedente articolo 2 devono presentare al Fondo, entro il mese di febbraio di ogni anno, la denuncia nominativa degli impiegati dipendenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, indicando per ciascuno di essi la data di assunzione in servizio, la retribuzione globale annua lorda e l'ammontare delle indennità di anzianità maturate al 31 dicembre predetto. Nella denuncia dovrà essere indicato altresì il settore di attività e la categoria a cui il datore di lavoro appartiene, il contratto collettivo che regola il rapporto di impiego, nonché la somma che il datore di lavoro è tenuto a versare a titolo di contributo a norma dell'articolo 2.

La denuncia relativa alla situazione dell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge sarà presentata entro tre mesi dalla data stessa.

Art. 4.

Il Fondo, sempre che gli impiegati o gli aventi diritto abbiano provveduto tempestivamente alle incombenze di legge per la tutela del loro credito, e non sussista controversia in materia, eseguirà direttamente, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, il pagamento delle indennità di anzianità maturate, previa detrazione delle somme eventualmente pagate dal datore di lavoro.

Qualora il datore di lavoro non adempia, in caso di risoluzione del rapporto d'impiego alla corresponsione dell'indennità dovuta o vi adempia in misura parziale, l'impiegato o gli aventi diritto possono, previa diffida al datore di lavoro, da comunicarsi anche al Fondo, e trascorsi 15 giorni dalla diffida medesima, chiedere il pagamento dell'indennità al Fondo. Il Fondo, ove non sussista contestazione in materia e il datore di lavoro sia rimasto inadempiente, eseguirà il pagamento dell'indennità insoluta entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato e avrà diritto di rivalsa verso il datore di lavoro.

Il Fondo è surrogato di diritto all'impiegato, o ai suoi aventi diritto, nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2751 e 2776 del Codice civile per le somme da esso pagate a norma del presente articolo.

È esclusa dalla garanzia la parte di indennità che si riferisce ad aumenti di retribuzione intervenuti da meno di un anno rispetto alla data di cessazione del rapporto di impiego, semprechè detti aumenti non siano dovuti per disposizioni di legge o di contratti collettivi o di accordi sindacali.

Art. 5.

L'indennità integrativa di cui all'articolo 1, lettera *b*), sarà pagata direttamente dal Fondo agli aventi diritto entro 15 giorni dalla esibizione dei documenti necessari da parte degli interessati.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire agli interessati ed al Fondo, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, gli elementi in suo

possesso occorrenti per la liquidazione dell'indennità. In caso di controversia sul diritto all'indennità integrativa o sul suo ammontare, il Fondo deve pagare agli aventi diritto, entro 15 giorni dalla data di presentazione dei documenti, la parte incontestata dell'indennità integrativa.

Art. 6.

Agli effetti dell'indennità integrativa prevista dall'articolo 1, lettera *b*), si considera invalido permanente l'impiegato che per menomazione fisica o psichica, intervenuta durante il periodo del rapporto di impiego, non sia in grado di disimpegnare le proprie mansioni e venga per tali ragioni esonerato dal servizio.

Art. 7.

Nel caso di morte dell'impiegato l'indennità prevista nell'articolo 1, lettera *b*), è dovuta anche se il decesso sia avvenuto entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Art. 8.

In caso di decesso dell'impiegato hanno diritto all'indennità integrativa il coniuge, i figli minori e, se viventi a carico, i figli maggiorenni, i genitori e gli altri parenti entro il secondo grado. Sono equiparati ai figli gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati.

La ripartizione è fatta in parti uguali.

Art. 9.

L'indennità integrativa viene calcolata con le stesse norme con cui si determina l'indennità di anzianità, ferma restando, per tale calcolo, la esclusione di cui all'ultimo comma dell'articolo 4; il suo ammontare è commisurato alla retribuzione in atto alla data della risoluzione del rapporto ed al numero degli anni mancanti per il raggiungimento della anzianità di servizio di dieci anni.

Se l'impiegato muoia lasciando più di tre figli minori, l'indennità stessa è aumentata nella misura corrispondente ad un anno per ogni figlio minore oltre il terzo. Tale aumen-

to ha luogo anche nel caso di licenziamento dell'impiegato per sopraggiunta invalidità permanente.

In ogni caso l'indennità integrativa, con l'aggiunta dell'indennità dovuta dal datore di lavoro, non può superare quanto sarebbe spettato all'impiegato al compimento del 65° anno di età.

Art. 10.

L'indennità integrativa non spetta qualora l'impiegato non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di età.

Nel caso che l'impiegato, nel decennio antecedente alla morte o allo stato di invalidità permanente, abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro, in virtù di successivi contratti di impiego, per la determinazione del diritto all'indennità integrativa e del suo ammontare si cumulano le varie anzianità di servizio maturato nel decennio per le quali non si verifica una interruzione superiore ai sei mesi.

Art. 11.

Lo stato di invalidità permanente di cui all'articolo 6 deve risultare da un certificato medico debitamente autenticato.

Il Fondo può disporre l'accertamento dell'invalidità per mezzo di medici di sua fiducia; in caso di contestazione, l'accertamento è deferito ad un collegio composto di tre medici, uno designato dal Fondo, uno dall'impiegato ed il terzo di comune accordo o, in difetto, il medico provinciale del luogo di residenza dell'impiegato.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Le spese e gli onorari per i componenti del collegio medico sono a carico del Fondo; ove però l'invalidità non sia riconosciuta, metà delle spese e degli onorari suddetti è a carico dell'impiegato.

Art. 12.

Sono esonerati dall'obbligo dell'iscrizione e dei versamenti di cui all'articolo 2 i datori di lavoro che abbiano stipulato o stipulino

dopo la pubblicazione della presente legge, e mantengano in vigore, contratti di assicurazione o di capitalizzazione che garantiscano, in ogni caso di risoluzione del rapporto di impiego, il pagamento di una somma non inferiore all'ammontare dell'indennità di anzianità dovuta all'impiegato e dell'indennità integrativa di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, purchè i contratti siano estesi alla totalità degli impiegati dipendenti ed abbiano come beneficiari, per la parte afferente all'indennità di anzianità e all'indennità integrativa, gli impiegati stessi o, in caso di premorienza, i loro aventi diritto.

Il datore di lavoro che si avvalga dell'esonero di cui sopra deve darne comunicazione al Fondo entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge per i contratti già stipulati, ed entro un mese dalla loro stipulazione per quelli che vengano stipulati successivamente, rimettendo una dichiarazione dell'ente assicuratore da cui risultino gli estremi dei contratti stessi.

Art. 13.

I datori di lavoro che abbiano stipulato o stipulino dopo la pubblicazione della presente legge, contratti di assicurazione o di capitalizzazione a norma del precedente articolo 12 potranno avvalersi della facoltà di ammortizzare, in annualità uguali, per un periodo pari a quello della durata dell'assicurazione per i singoli dipendenti ed in ogni caso in non più di quindici annualità uguali, i premi unici pari all'indennità di anzianità maturata alla data di stipulazione dei contratti stessi, nonchè i premi unici integrativi dovuti successivamente e pari all'aumento di indennità maturata conseguente ad aumenti di retribuzione.

I datori di lavoro che si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma sono tenuti ad iscriversi al Fondo per la durata del periodo di ammortamento, versando però la sola parte del contributo di cui all'articolo 2 relativa al rischio di insolvenza per la parte di indennità di anzianità che, in conseguenza dell'ammortamento, non risulta garantita dai contratti stessi.

Nelle denunce da effettuare al Fondo a norma dell'articolo 3, i datori di lavoro di cui al comma precedente dovranno, oltre che indicare l'ammontare delle indennità di anzianità maturate al 31 dicembre dell'anno precedente, rimettere una dichiarazione dell'ente assicuratore da cui risulti la parte delle indennità stesse garantite alla detta data, per il caso di licenziamento, dai contratti stipulati.

Art. 14.

Per i contratti di assicurazione o di capitalizzazione che siano stati stipulati prima della data di pubblicazione della presente legge e che non vengano adeguati, entro tre mesi da tale data, ai sensi del primo comma del precedente articolo 12, il datore di lavoro ha facoltà:

a) di mantenere in vigore i contratti stessi in base alle prestazioni assicurative in atto; in tale caso egli è tenuto ad iscriversi al Fondo versando il contributo di cui all'articolo 2, limitatamente alla parte di indennità di anzianità non garantita dai contratti stessi;

b) di non proseguire il pagamento dei premi con la conseguente applicazione delle condizioni di polizza relative alla riduzione delle prestazioni assicurate; in tal caso egli è tenuto ad iscriversi al Fondo effettuando il versamento del contributo di cui all'articolo 2 commisurato alla differenza tra l'importo complessivo delle indennità maturate e il valore di riscatto dei contratti ridotti e gli interventi del Fondo sono limitati alla parte delle prestazioni non garantite dai contratti medesimi.

Art. 15.

Non è consentita la risoluzione dei contratti di assicurazione o di capitalizzazione se non in dipendenza della cessazione dal servizio dell'impiegato assicurato.

Qualora, all'atto in cui gli enti di assicurazione o di capitalizzazione effettuano la liquidazione dei contratti stipulati a norma dei precedenti articoli 12, 13 e 14, il datore

di lavoro abbia già provveduto a corrispondere all'impiegato o agli aventi diritto l'indennità di anzianità spettante in dipendenza dell'avvenuta risoluzione del rapporto di impiego, o parte di essa, gli enti assuntori dei contratti, semprechè la liquidazione complessiva fatta all'impiegato o agli aventi diritto sia corrispondente all'ammontare dell'indennità dovuta o a quella maggiore risultante dal contratto assicurativo, potranno rimborsare direttamente il datore di lavoro della parte della somma da liquidare, in dipendenza dei contratti stipulati, corrispondente all'importo pagato.

Art. 16.

Sono esonerati dall'obbligo dell'iscrizione e dei contributi di cui all'articolo 2 della presente legge gli Istituti ed Enti di credito e di assicurazione di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale e le Casse di risparmio.

Possono, altresì, essere esonerate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e per le imprese assicuratrici anche di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, singole aziende di credito e imprese assicuratrici che, fra capitale versato e riserve patrimoniali, abbiano un patrimonio non inferiore a 500 milioni di lire.

Le aziende esonerate ai sensi del presente articolo sono tenute a corrispondere, a proprio carico, l'indennità integrativa di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 17.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere esonerati dall'obbligo dell'iscrizione e dal contributo di cui all'articolo 2 i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano provveduto all'accantonamento, presso istituzioni previdenziali o di accantonamento, delle somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di anzianità o, in sostituzione di questa, di altre prestazioni

equivalenti dovute in dipendenza della risoluzione del rapporto di impiego.

Dette istituzioni debbono avere patrimonio e amministrazione autonomi e una impostazione tecnica che garantisca:

a) il pagamento dell'indennità di anzianità per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego;

b) l'indennità integrativa di cui alla lettera b) dell'articolo 1;

c) l'integrale corresponsione dell'indennità di anzianità in caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'azienda.

Il datore di lavoro che abbia ottenuto l'esonero ai sensi del presente articolo è tenuto ad effettuare presso l'istituzione previdenziale o di accantonamento, entro il 31 marzo di ogni anno, il conguaglio fra gli accantonamenti effettuati e l'ammontare complessivo delle indennità di anzianità maturate dagli impiegati dipendenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, salvo diverso sistema da determinarsi nel decreto di esonero.

Art. 18.

I datori di lavoro possono, in luogo del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge, accantonare presso il Fondo le indennità di anzianità da corrispondere ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Gli accantonamenti da effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere pari all'ammontare delle indennità di anzianità che spetterebbero agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, calcolate al 31 dicembre di ogni anno, e i relativi versamenti o conguagli devono essere effettuati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

È data facoltà al datore di lavoro di ammortizzare, in non più di 15 annualità di uguale importo, l'ammontare delle indennità maturate, nonchè gli aumenti di indennità conseguiti ad aumenti di retribuzione. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo, per la durata del periodo di ammortamento, il contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per la parte dell'indennità di anzianità non versata.

Art. 19.

Il Fondo terrà una gestione speciale degli accantonamenti di cui al precedente articolo 18. Essa deve avere contabilità distinta e un'impostazione tecnica che garantisca:

a) un interesse annuo ai datori di lavoro nella misura che sarà determinata, entro il limite massimo del 4 per cento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

b) l'indennità integrativa ai sensi delle norme della presente legge.

Art. 20.

Avvenuta la risoluzione del rapporto di impiego, il Fondo è tenuto a pagare al datore di lavoro che abbia effettuato gli accantonamenti ai sensi del precedente articolo 18, entro dieci giorni dalla richiesta del datore di lavoro medesimo e nei limiti di quanto risulta accantonato a favore dell'impiegato cessato dal servizio, la somma corrispondente all'indennità di anzianità liquidata dal datore di lavoro all'impiegato predetto o ai suoi aventi diritto.

Sugli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, il Fondo eseguirà i pagamenti per indennità di anzianità ai sensi dell'articolo 4 della presente legge. A garanzia della parte dell'indennità di anzianità risultante scoperta presso il Fondo, fra quanto accantonato dal datore di lavoro a tale titolo in sede di conguaglio ai sensi dell'articolo 18 e l'ammontare effettivo dell'indennità che il Fondo è tenuto a corrispondere all'impiegato o ai suoi aventi diritto nel caso che si verifichi il fallimento o la liquidazione coatta dell'azienda nel periodo intercorrente fino al successivo conguaglio, il datore di lavoro, qualora non si verifichi l'obbligo del contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 18, è tenuto a versare al Fondo un contributo determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in una aliquota percentuale dell'interesse annuo spettante allo stesso datore di lavoro ai sensi dell'articolo 19, lettera a).

Art. 21.

Gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro presso il Fondo indennità impiegati ai sensi del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, passano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Fondo di garanzia e di integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il datore di lavoro può richiedere che sugli accantonamenti ad esso intestati sia addebitato quanto egli è tenuto a versare ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e può effettuare prelevamenti in caso di pagamento di indennità di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di impiegati da esso dipendenti, nei limiti di quanto risulta accantonato per ciascun impiegato cessato dal servizio.

Il datore di lavoro può chiedere altresì, ove intenda provvedere alla stipulazione di un contratto di assicurazione o di capitalizzazione ai sensi dell'articolo 12, che gli accantonamenti ad esso intestati siano destinati a copertura delle indennità di anzianità maturate alla data di stipulazione del contratto medesimo, oppure, ove intenda accantonare, ai sensi degli articoli 18 e 19, le indennità dovute ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto, può richiedere che gli accantonamenti ad esso intestati siano destinati a copertura dei versamenti relativi.

Sugli accantonamenti di cui al presente articolo il Fondo continuerà a corrispondere al datore di lavoro un interesse annuo in misura adeguata alle esigenze della gestione del Fondo, determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 22.

Le somme dovute, per effetto della presente legge, al Fondo di garanzia, agli Enti di assicurazione o di capitalizzazione per i contratti di cui agli articoli 12, 13 e 14, lettera a), ed alle Istituzioni previdenziali o di accantonamento di cui all'articolo 17, sono esenti da qualsiasi tassa o imposta indiretta

sugli affari, fatta eccezione, per quanto attiene all'imposta sulle assicurazioni, della parte di premio eccedente le prestazioni di legge. Dette somme sono ammesse in detrazione dal reddito agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per la parte di competenza di ciascun esercizio.

È ammessa inoltre la detrazione dal reddito, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, delle indennità di anzianità al personale maturate in ciascun esercizio e non versate al Fondo, agli Enti di assicurazione o di capitalizzazione ed alle Istituzioni previdenziali o di accantonamento.

L'ammontare di tali indennità sarà determinato sulla base delle denunce di cui all'articolo 3 della presente legge o, in mancanza delle denunce stesse, in relazione alla situazione giuridica dei singoli dipendenti in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.

L'imposta di ricchezza mobile, categoria C. 2 e l'imposta complementare sono dovute, al momento della liquidazione delle indennità, dal datore di lavoro o, nel caso di pagamento diretto, dal Fondo, dagli Enti di assicurazione o di capitalizzazione e dalle istituzioni previdenziali o di accantonamento, fermo restando l'obbligo della rivalsa sui prestatori d'opera.

Art. 23.

Tutte le operazioni inerenti all'amministrazione del Fondo per gli scopi previsti dall'articolo 1, lettere *a*) e *b*) della presente legge, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari.

Art. 24.

Sulle somme versate al Fondo in esecuzione della presente legge non può esercitarsi alcun diritto o pretesa dei creditori del datore di lavoro.

Art. 25.

I crediti del Fondo verso i datori di lavoro per le somme non corrisposte godono del privilegio stabilito per i contributi delle assicurazioni sociali.

Art. 26.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le forme di investimento delle somme accantonate presso il Fondo.

Art. 27.

Il datore di lavoro che non provveda nei termini stabiliti alla denuncia di cui al primo comma dell'articolo 3, o vi provveda in modo inesatto o incompleto, è punito con l'ammenda fino a lire 20.000.

Il datore di lavoro che non fornisca agli interessati od al Fondo gli elementi in suo possesso occorrenti per la liquidazione dell'indennità integrativa, o li fornisca inesatti o incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire 2.000 per ogni impiegato cui si riferisca la contravvenzione.

Il datore di lavoro che non provveda a versare al Fondo o all'istituzione previdenziale o di accantonamento di cui all'articolo 17, le somme dovute, nella misura e nei termini stabiliti dalle norme della presente legge, è tenuto a corrispondere al Fondo stesso, o all'istituzione predetta, le somme non versate a siffatto titolo aumentate dell'indennità di mora nella misura del 7 per cento annuo, nonchè a rimborsare al Fondo, o all'istituzione predetta, le somme da detti enti corrisposte agli aventi diritto per l'indennità integrativa, ed è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Il datore di lavoro che non corrisponda all'impiegato o ai suoi aventi diritto l'indennità di anzianità ad essi dovuta, è tenuto a rimborsare al Fondo le somme da questo pagate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge aumentate dell'indennità di mora nella misura del 7 per cento e di una somma aggiuntiva pari all'ammontare delle somme medesime, ed è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Art. 28.

Il Fondo terrà gestioni distinte per settori di attività e per quelle categorie che siano determinate a tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 29.

Art. 29.

Il Comitato previsto dall'articolo 1, ultimo comma, è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o, in sua vece, da un componente del Comitato esecutivo dell'Istituto, da esso delegato, ed è composto:

da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un rappresentante del Ministero del tesoro;

da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante dei datori di lavoro, e da due rappresentanti dei lavoratori, rispettivamente per ognuno dei settori della agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito, dell'assicurazione, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, con esclusione, però, di quei settori le cui aziende siano state esonerate, con provvedimento di carattere generale, dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo;

dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il capo servizio addetto al Fondo partecipa alle riunioni con parere consultivo.

Art. 30.

Spetta al Comitato:

1) esaminare il rendiconto annuale di cui all'articolo 2 e formulare proposte in merito al Consiglio di amministrazione dell'Istituto gestore;

2) controllare la regolarità dei versamenti effettuati dai datori di lavoro;

3) esprimere parere, ove ne sia richiesto dall'Istituto gestore, sui pagamenti da effettuarsi da parte del Fondo;

4) dare parere sulle questioni sorgenti dall'applicazione della presente legge e delle altre eventuali norme che potranno essere emanate successivamente;

5) fare proposte al Consiglio di amministrazione dell'Istituto gestore per quanto attiene al funzionamento del Fondo;

6) fare proposte per l'emanazione dei provvedimenti occorrenti per l'applicazione della presente legge;

7) decidere sui ricorsi degli interessati riguardanti:

a) le determinazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni concernenti l'obbligo del datore di lavoro di effettuare i versamenti al Fondo e la misura di tali versamenti;

b) la contestazione in sede di conguaglio sui versamenti stessi;

c) la misura e il pagamento dell'indennità nei casi previsti dalla lettera a) dell'articolo 1;

d) le liquidazioni delle indennità integrative di cui alla lettera b) dell'articolo 1;

e) ogni altra contestazione tra il Fondo e le parti interessate relativa all'applicazione della presente legge e delle altre eventuali norme che potranno essere emanate successivamente.

Il Comitato può istituire nel proprio seno sottocomitati per lo studio delle questioni concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge e delegare ad essi la decisione di ricorsi e di quelle altre questioni che riterrà opportuno.

Le decisioni del Comitato debbono essere emesse entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 31.

Contro le decisioni adottate dal Comitato ai sensi del n. 7 dell'articolo precedente è ammesso ricorso, sia da parte dell'Istituto gestore che dagli interessati, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in via definitiva.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione davanti all'autorità giudiziaria entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione ministeriale.

Art. 32.

Le funzioni di controllo sulla gestione del Fondo sono esercitate dal Collegio dei sindaci dell'Istituto gestore, integrato, per questo compito, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato del Fondo è tenuto a presentare il rendiconto annuale dell'esercizio precedente al Collegio dei sindaci accompagnandolo con una propria relazione.

Il Collegio dei sindaci, entro quindici giorni dalla comunicazione esamina il bilancio e fa su di esso la sua relazione, che viene comunicata al Consiglio di amministrazione dell'Istituto gestore.

Il bilancio, approvato dal Consiglio di amministrazione, è trasmesso, a cura del presidente dell'Istituto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro unitamente alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

Art. 33.

Sono abrogati il regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 ottobre 1942, numero 1251, e il decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708.

Fino alla data di entrata in vigore della presente legge il pagamento dell'indennità integrativa di cui alla legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708, fa carico al Fondo soppresso solo entro i limiti delle disponibilità che la gestione del Fondo stesso presenta a tale titolo; la eventuale rimanenza a copertura dell'intero importo delle indennità in parola dovuto agli aventi diritto, fa carico alla gestione del nuovo Fondo di garanzia e di integrazione di cui alla presente legge.

Qualora si tratti di indennità integrative dovute a dipendenti di datori di lavoro che, in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 298, e successive disposizioni, si siano avvalsi della facoltà di prorogare i versamenti e che a norma della presente legge sono esonerati dall'obbligo della iscrizione al nuovo Fondo di garanzia e di integrazione, la liquidazione delle indennità medesime sarà fatta, sulle disponibilità del Fondo soppresso, proporzionalmente agli accantonamenti effettivamente eseguiti da ciascun datore di lavoro rispetto a quelli dovuti in base alle indennità maturate; la eventuale rimanenza a copertura dell'intero importo dell'indennità in parola dovuto agli aventi diritto, farà carico al datore di lavoro o all'istituzione previdenziale o di accantonamento presso la quale il datore di lavoro sia iscritto ai sensi dell'articolo 17.

Art. 34.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all'articolo 29, saranno emanate le norme regolamentari eventualmente necessarie per il funzionamento del Fondo.

Art. 35.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato del lavoro.